

Roma, 17 novembre 2011

OGGETTO: Accordo del 16 novembre 2011 di rinnovo del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende alberghiere.

Il 16 novembre u.s. si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto in oggetto, scaduto il 31 dicembre 2010. L'accordo prevede importanti modifiche alla parte normativa, incrementi retributivi per il triennio 2011-2013 ed un rafforzamento del welfare contrattuale.

Passiamo ora ad illustrarne i contenuti:

▪ **AUMENTO RETRIBUTIVO**

Nel corso del triennio 2011/2013, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo di rinnovo saranno dovuti i seguenti aumenti retributivi mensili lordi:

AUMENTO	DECORRENZA
100 euro	1° dicembre 2011
135 euro	1° aprile 2012
155 euro	1° luglio 2013

per un totale a regime di 390 euro che potranno essere assorbiti solo da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, il minimo contrattuale mensile passa dagli attuali € 2.700,00 a € 2.800,00 euro lordi a decorrere dal 1° dicembre 2011, a € 2.935,00 lordi a decorrere dal 1° aprile 2012 ed a € 3.090,00 lordi a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fermo restando il rispetto delle predette soglie retributive minime di accesso, ai dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo sono dovuti gli aumenti che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione.

▪ **UNA TANTUM**

Per il periodo di vacanza contrattuale, dal 1° gennaio al 30 novembre 2011, è prevista la corresponsione, con la retribuzione di gennaio 2012, di un importo una tantum pari a 800 euro lordi, non utili ai fini del TFR né di alcun altro istituto contrattuale, ad eccezione del preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità.

L'una tantum può essere assorbita da importi erogati a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali o per i quali sia stata concordata la clausola di assorbibilità all'atto della concessione.

Trattandosi di arretrati retributivi riferiti al 2011, l'importo una tantum sarà assoggettato a tassazione separata e sottoposto a normale contribuzione previdenziale.

▪ **VITTO E ALLOGGIO**

Si è stabilito di adeguare la misura del vitto e dell'alloggio secondo i seguenti criteri:

	dal 1°/07/2004	dal 1°/04/2012	dal 1°/07/2013
Vitto	100,00	120,00	130,00
Alloggio	172,00	180,00	200,00
Totale:	272,00	300,00	330,00

Si ricorda che i suddetti importi sono erogati sulle 12 mensilità effettive e non sono utili ai fini del TFR e della retribuzione di ferie e festività.

▪ **ASPETTATIVA**

E' stato convenuto che qualora vengano concordati tra il dirigente ed il datore di lavoro periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi, tale eventualità non sospende l'obbligo contributivo da parte dell'azienda e del dirigente a favore del Fondo Mario Besusso e dell'Associazione Antonio Pastore, ciò per permettere, anche in tali casi, una corretta gestione dell'erogazione delle prestazioni da parte dei suddetti Enti.

▪ **TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI LAVORO**

Sono stati ridotti i mesi di preavviso che l'azienda deve rispettare nella comunicazione del trasferimento rispettivamente a tre mesi o a quattro, nel caso di dirigente con familiari a carico.

E' stata prevista la corresponsione, al momento del trasloco, di una indennità una tantum non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione, o a tre mensilità nel caso in cui il dirigente abbia familiari a carico.

Si è inoltre precisato che le disposizioni contenute all'articolo 16 del ccnl si applicano solo in caso di trasferimento disposto dall'azienda e che la situazione di detrimento conseguente al trasferimento si considera ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 Km.

▪ **MALATTIA E INFORTUNIO**

E' stato precisato che il perdurare dello stato di malattia, decorso il periodo di comporto, ai fini della richiesta del successivo periodo di aspettativa, deve essere documentato da regolari certificati medici.

Inoltre, è stata adeguata la formulazione del comma 5 dell'articolo 18 del ccnl, includendo nella garanzia assicurativa per infortuni, anche il rischio derivante da infortunio extra-professionale.

▪ **POLITICHE ATTIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

A titolo sperimentale, le Parti hanno concordato di affidare al CFMT, per il periodo 1° dicembre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro, volte alla ricollocazione dei dirigenti. Tale maggiore carico affidato al CFMT sarà finanziato da un contributo a tantum di 40 euro a carico delle aziende e da un contributo di pari importo a carico dei dirigenti.

▪ **DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA**

Sono state apportate delle modifiche ai requisiti per poter usufruire delle agevolazioni contributive in caso di assunzione di Dirigenti di prima nomina, agevolazioni che, ricordiamo, riguardano esclusivamente il Fondo Mario Negri e l'Associazione Antonio Pastore:

- il requisito anagrafico è stato elevato da 39 a 40 anni compiuti;
- l'anzianità nella qualifica di quadro, per chi viene nominato DPN entro il compimento del 48° anno di età, è ridotta da 5 a 3 anni e può essere maturata anche in aziende diverse;
- è prevista la medesima agevolazione, per un solo anno, per l'assunzione di dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.

▪ **TEMPORARY MANAGER**

Sempre in tema di agevolazioni contributive, è stata introdotta la possibilità di applicare la normativa relativa ai DPN alla figura professionale dei temporary manager, includendo le professionalità operanti all'interno di reti di imprese. L'agevolazione contributiva può essere concordata anche nel caso in cui il dirigente non abbia i requisiti previsti per i DPN, ma per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.

▪ **DIMISSIONI**

E' stata inserita nella norma contrattuale la precisazione che le dimissioni per giusta causa in caso di maternità devono essere presentate comunque entro il periodo temporale di cui all'art 55 comma 1 del dlgs 151 del 2001 (ovvero fino al compimento di un anno di età del bambino), ed è stato soppresso il comma 6 dell'articolo 36 del ccnl (dimissioni per matrimonio).

▪ **LICENZIAMENTO**

E' stata modificata la normativa sul preavviso dovuto al dirigente licenziato a seguito del compimento dell'età anagrafica per aver diritto alla pensione di vecchiaia, inserendo un preavviso unico, indipendentemente dall'anzianità di servizio, di trenta giorni, integrato dalle mensilità necessarie per conseguire l'effettivo accesso alla pensione. La suddetta modifica avrà effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Viene quindi confermata, all'interno del ccnl, una importante tutela che permette al dirigente licenziato a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile di avere comunque diritto a percepire la normale retribuzione fino al momento dell'apertura della finestra di decorrenza che darà luogo alla effettiva liquidazione del trattamento pensionistico, in modo da non rimanere privo di una fonte di reddito.

▪ **FONDO MARIO BESUSSO (FASDAC)**

La Federalberghi ha concordato di partecipare al piano di riordino del Fasdac messo in atto dalle organizzazioni costituenti, allo scopo di garantire la tenuta finanziaria del Fondo.

Sono stati inoltre adeguati i contributi, in conformità a quanto previsto dall'accordo stipulato il 27 settembre scorso per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi; pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2011:

- il contributo a carico delle aziende volto a finanziare la gestione dei dirigenti pensionati passa dai precedenti 505,34 euro annui agli attuali 1.107,15 euro annui, con un aumento di 601,81 euro annui. Pertanto le aziende a decorrere dal quarto trimestre 2011 avranno un maggior onere pari a circa 150 euro per ogni trimestre.
- Analogo incremento di 601,81 euro subirà la contribuzione per i proscutori volontari.
- Il contributo a carico dei pensionati, fermo dall'1/1/2002, passa dagli attuali 877,98 euro annui a 1.985,13 euro annui. Per il 2011, naturalmente, l'aumento viene applicato solo in quota parte sull'ultimo trimestre (+276,79 euro, fatti salvi eventuali arrotondamenti operati dal Fasdac). L'importo sopra indicato è dato dalla somma di euro 877,98 + euro 1.107,15, valore corrispondente a quanto le aziende versano alla gestione dirigenti pensionati per ogni dirigente in servizio.
- Conseguentemente, anche il contributo a carico dei superstiti, fermo dal 1° luglio 2004, subisce un incremento (essendo pari al 60% di quanto versato dai pensionati), passando da 526,79 euro l'anno a 1.191,08 euro l'anno. Anche in questo caso, per il 2011, l'aumento viene applicato solo nell'ultimo trimestre (+166,07 euro, fatti salvi eventuali arrotondamenti operati dal Fasdac).

▪ **FONDO MARIO NEGRI**

L'accordo stabilisce un incremento annuo del 2% del contributo integrativo a carico delle aziende per la previdenza complementare con riferimento al quadriennio 2011-2013. L'aumento a regime è di circa 65 euro nel triennio, come si evince dalla seguente tabella:

anno	contributo integrativo aziendale	
2010	1.066,04	aumento
2011	1.089,73	23,69
2012	1.107,50	17,77
2013	1.131,19	23,69
		65,25

E' stato inoltre adeguato il contributo ordinario sia per i dirigenti con contribuzione piena e sia per i DPN, con effetto dal 2009, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva degli altri settori rappresentati da Manageritalia. Per venire incontro alle aziende è stato concordato un differimento del pagamento degli arretrati al 10 aprile 2012, senza che siano dovuti sugli stessi interessi né altri oneri.



- **COMMISSIONE PARITETICA PER IL WELFARE**

Si è stabilito di attivare entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica che avrà lo scopo di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei fondi bilaterali, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia.

- **DECORRENZA E DURATA**

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.